

una nuova opportunità di risparmio energetico

di Andrea Amborsetti

Finalmente regolamentate in modo chiaro le condizioni di autoproduzione o di generazione elettrica indipendenti.

I Sistemi Efficienti di Utenza.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato la delibera 578/2013/R/eel sulla "regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo". La delibera era attesa dal 2008 e regolamenta anche un sottoinsieme dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) verso il quale c'è molto interesse: i Sistemi efficienti di utenza o SEU.

Ma Cosa sono i SEU?

Ecco come vengono definiti nella delibera dell'Aeeg:

il sistema efficiente di utenza è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica [...] sono direttamente connessi [...] all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area di proprietà (o nella piena disponibilità) del medesimo cliente [...].

Gli impianti elettrici, inoltre, devono rispettare i seguenti criteri:

- devono avere una potenza complessivamente non superiore ai 20 Mw elettrici
- devono essere da fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento
- devono essere gestiti dal medesimo produttore (anche diverso dal cliente finale)
- devono essere direttamente connessi all'unità di consumo, attraverso un collegamento privato e senza obbligo di connessione di terzi.

La Delibera 578/2013/R/eel

La delibera appena uscita regola, in sintesi, l'autoconsumo per impianti di dimensioni

maggiori di quelle che permettono di accedere allo scambio sul posto (quindi oltre i 200 kWe) e indica le modalità con cui un produttore può installare un impianto alimentato da fonti rinnovabili (o di cogenerazione) sulla proprietà di un certo utente e vendere direttamente a questo l'energia elettrica che l'impianto produce.

L'Autorità con la delibera stabilisce infatti come questi sistemi di produzione/consumo si debbano interfacciare con la rete pubblica e come verranno pagati i corrispettivi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura dell'energia elettrica a seconda delle molteplici configurazioni impiantistiche che si possono presentare. Ad esempio, il rapporto con un venditore da cui acquistare l'energia elettrica residua necessaria a coprire i consumi dell'utenza può essere gestito dal cliente finale, dal produttore o da un soggetto terzo. Allo stesso modo può essere gestita in maniera differente la vendita dell'energia eventualmente prodotta in eccesso dagli impianti di generazione e immessa in rete.

Nel decreto viene finalmente chiarito, in particolare, che i Seu e i Seeseu (i sistemi considerati a vario titolo equivalenti ai Seu) pagheranno oneri di rete e di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete pubblica, come previsto dalla legge che li istituisce, la 115 del 2008. I rimanenti Sspc (i "Sistemi semplici di produzione e consumo", ovvero quelli che non possono essere considerati altamente efficienti nelle tecnologie e nell'impatto ambientale) devono invece essere sottoposti a un doppio onere, anche se differenziato: gli oneri di rete, e cioè le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione, verranno calcolati solo sull'energia effettivamente prelevata dalla rete esterna in base alle caratteristiche della connessione, mentre gli oneri di sistema saranno

ricaricati anche sulla parte di energia elettrica consumata dietro al contatore. Per gli operatori delle reti totalmente private e soprattutto per i consumatori dell'energia così prodotta e venduta (tipicamente le imprese) la differenza di prezzo può essere consistente. Più specificatamente, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire diverse tipologie di Seeseu, al fine di attribuire ad essi diverse modalità di accesso ai benefici tariffari previsti dal decreto legislativo 115/08 e, in particolare:

- I Seeseu-A, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Tali sistemi costituiscono l'insieme minimo dei Seeseu previsto dal decreto legislativo 115/08 e non richiedono la potenza massima di 20 MW né la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
- I Seeseu-B, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) che rispettano i requisiti di SEU, nonché i Seeseu-C che, a partire dal 2016, per effetto di quanto nel seguito esplicitato vengono riclassificati, a fini tariffari, come SEESEU-B;
- I Seeseu-C, intesi come i sistemi esistenti (nel senso specificato dal medesimo decreto legislativo 115/08) e già in esercizio all'1 gennaio 2014.

La qualifica di Seeseu-C, che consente di usufruire del trattamento previsto per i SEU, è consentita fino al 31 dicembre 2015 (cioè fino al termine dell'attuale periodo regolatorio) al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 115/08 nell'ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema trovassero

applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all'energia elettrica consumata.

I Seeseu-C potranno essere successivamente annoverati tra i Seeseu-B, continuando quindi a usufruire dei benefici previsti per i SEU anche dopo il 31 dicembre 2015, qualora si riconducano, entro il 31 luglio 2015, a sistemi con un solo cliente finale e un solo produttore e qualora presentino esclusivamente impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento.

Le questioni risolte dal decreto

Cinque anni di ritardi, prima dell'uscita del presente decreto, ma, per una volta, il ritardo è forse servito a chiarire quasi tutti i punti controversi che in questi anni aveva reso impossibile lo sviluppo, anche economico, dei Sistemi Efficienti di Utenza.

I principali punti sono:

- *Certificazione SEU da parte GSE*: a progetto realizzato, il GSE (Gestore Servizi Energetici) riconosce la validità come SEU del sistema realizzato, attraverso una certificazione che permette l'accesso ai vantaggi dell'esonerazione dagli oneri già accennati, permettendone così la finanziabilità. La nuova delibera 578/2013, prescrive che il GSE dovrà rilasciare tale certificazione entro 60 giorni dall'entrata in esercizio, predisponendo un portale dedicato, definendo regole tecniche e dettagli entro il 31 marzo 2014.

- *SEU e scambio sul posto*: uno dei fattori più importanti per rendere meno dipendenti i business-plan di interventi in regime di SEU è indubbiamente la mitigazione possibile abbinandolo allo scambio sul posto. Proprio a questo riguardo, dopo le incertezze dei documenti di consultazione propedeutici, finalmente la delibera 578/2013 ha chiarito le diverse situazioni in cui i due regimi si possono coniugare. In particolare la combinazione può avvenire nel caso che produttore e consumatore coincidono oppure quando il consumatore di energia gestisce non solo l'acquisto dell'energia, ma anche la vendita in rete delle eccedenze.

- *SEU in caso di morosità del cliente nei confronti del suo fornitore di elettricità dalla rete pubblica, con relativo distacco del punto di connessione*: su questo delicato tema, legato ai possibili danni a carico del cliente con il possibile distacco dalla rete del punto di connessione che è



unico, con la conseguente impossibilità di immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto interno, la delibera definisce che la società distributrice prima di staccare il punto di connessione è obbligata a inviare una notifica al produttore. Il produttore nel caso voglia prevenire il rischio di distacco rimanendo così isolato dalla rete, può richiedere in qualsiasi momento una connessione di emergenza, che gli permetta l'immissione dell'energia in rete. Tale collegamento di emergenza usufruisce anche di regole semplificate, visto che la nuova delibera prevede che, se la connessione richiesta è di potenza uguale o minore a quella del punto di connessione principale, questa deve essere considerata già disponibile e non può essere subordinata all'esecuzione di altre opere o alla soddisfazione di altri requisiti.


- *SEU e Accise*: si tratta indubbiamente di un altro aspetto di grande ostacolo, a cui sono state date risposte chiare. Infatti, fino ad oggi, quando si trattava di chiedere la licenza di officina elettrica, obbligatoria per tutti gli impianti a rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW che autoconsumano una parte dell'energia prodotta, non venivano riconosciuti questi sistemi, dal momento che non si configuravano né come sistemi di autoproduzione classici, né come sistemi di vendita diretta.

Tutto ciò aveva, come conseguenza, un iter lunghissimo per l'ottenimento della licenza o addirittura un esito negativo. Anche in questo caso l'efficacia della delibera 578/2013, si manifesta con la presentazione ufficiale dei SEU da parte dell'Autorità per l'Energia all'Agenzia delle Dogane, in maniera che quest'ultima possa procedere a inquadrarli dal punto di vista della normativa sulle accise. L'Agenzia delle Dogane, dovrà chiarire esattamente come l'energia prodotta e consumata nei SEU sarà gravata o esente da accise, dal momento che si tratta di una parte che esula completamente la AEEG.

I vantaggi e le nuove opportunità

In questi giorni, si è sentito parlare molto di SEU, relativamente al fotovoltaico, in quanto questa nuova possibilità risulta conveniente per chi voglia realizzare impianti fotovoltaici senza autoconsumo proprio (e ovviamente senza incentivi, terminati nel 2013).

Perché i SEU sono convenienti in tale caso? Perché sono sistemi in cui gli impianti fotovoltaici forniscono direttamente aziende, stabilimenti, strutture energivore, ecc... "senza obbligo di connessione di terzi".



Cioè: se prima il produttore vendeva al Gse e il Gse vendeva l'energia acquistata al mercato elettrico generale, ora il produttore può vendere direttamente al consumatore finale (in genere grandi aziende), col vantaggio di bypassare la rete, alcuni intermediari e parte dei loro costi di utilizzo.

Dunque: eliminando un intermediario, i SEU convengono sia al produttore, che vende direttamente l'energia al proprio cliente, sia al consumatore finale che acquista direttamente dal produttore a un prezzo conveniente.

I SEU sono dei sistemi pensati per agevolare e favorire l'autoproduzione e l'autoconsumo diretto in loco dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Non si parla qui di impianti domestici, in contesti abitativi, posti sul tetto di casa, ma di grandi impianti a terra asservibili direttamente a importanti utenze (fabbriche, aziende energivore, ecc.) che possano comprare direttamente l'energia prodotta sul posto senza passare dalla rete elettrica generale. E' un sistema pensato per favorire l'autoapprovvigionamento energetico locale e per agevolare la generazione distribuita. Semplificando al massimo, questa è l'idea dei SEU: se un'azienda energivora ha un terreno disponibile adiacente, può creare un impianto fotovoltaico per l'autoconsumo, approvvigionandosi direttamente dall'impianto senza passare dall'intermediazione di Enel distribuzione. Questo garantirebbe all'Azienda il risparmio dei costi di distribuzione, di trasmissione e di altri

oneri, rendendo la soluzione vantaggiosa e competitiva rispetto alla tradizionale fornitura elettrica.

Il cliente che aderisce a un Sistema Efficiente di Utente ha l'obbligo, infine, di acquistare per un numero predefinito di anni l'energia messa a disposizione dall'impianto del produttore. Questo per garantire la giusta sicurezza economica per il produttore che ha deciso di investire nell'impianto fotovoltaico.

Dalla regolazione dell'Aeeg dovrebbe poi discendere la possibilità di inquadrare correttamente, tra le altre, la titolarità del punto di connessione e la gestione dello stesso, la costituzione dei relativi diritti di superficie, la licenza di esercizio di officina elettrica, il contratto di connessione e il regolamento di esercizio, oltre alla cessione dell'energia.

In questo contesto, il mercato sembra attribuire un ruolo di rilievo alle Esco (Energy service companies) che potrebbero sfruttare le opportunità dei SEU, offrendo soluzioni integrate di fornitura di servizi energetici comprendenti anche l'adozione di sistemi di efficientamento agli operatori industriali e alla Pubblica amministrazione, e ciò nel quadro delineato dalla Strategia energetica nazionale.

Una ulteriore opportunità potrebbe derivare dalla nuova formulazione dell'articolo 1120 del Cod. civ. recentemente approvata e che diverrà efficace decorsi sei mesi dalla prossima pubblicazione in gazzetta ufficiale. In forza di tale norma - che espressamente prevede la possibilità per i condomini di approvare innovazioni finalizzate al conte-

nimento del consumo energetico degli edifici e alla produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione e di fonti rinnovabili, da parte del condominio o di terzi, che conseguano un diritto reale o di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune, le Esco potrebbero più agevolmente estendere il proprio ambito di operatività anche ai grandi condomini.

Una questione irrisolta

La principale questione irrisolta riguarda la questione dei siti multicliente, come ad esempio le zone industriali, le reti di imprese, i condomini, i grandi centri commerciali e residenziali. Tale previsione infatti - evidenziava la Commissione - esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrata su più clienti finali, tipici dei sistemi a generazione distribuita, e ne impedisce la diffusione nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria immobiliare, oltre che nei condomini e nei grandi condomini; a tal fine appare opportuno modificare l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115 al fine di comprendere, nella definizione di 'sistema efficiente di utenza' la presenza contemporanea dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento, la previsione di una rete senza obbligo di connessione a terzi e la previsione di uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali".